

Firenze, 23 novembre 2020

A tutte le Aziende della Filiera Vino Chianti
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 882/20 A/1 – Circolare n. 68/20

IMPORTANTE - URGENTE

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2018/273 - art. 10 – Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30 ottobre 2020 – entrata in vigore dal 1° GENNAIO 2021 del documento di accompagnamento - MVV elettronico per i trasporti di prodotti vitivinicoli verso gli altri Stati Membri – comunicazioni.

Con il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30 ottobre 2020, è stata data applicazione all'articolo 18 del Decreto Ministeriale 2 luglio 2013, che prevedeva, fra le altre cose, che dal **1° GENNAIO 2021, si potesse utilizzare UNICAMENTE il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV-E) per i trasporti verso gli altri STATI MEMBRI**, come già previsto dal Regolamento (UE) 2018/273 all'articolo 10.

PER I TRASPORTI NAZIONALI E PER I PRODOTTI ESPORTATI DIRETTAMENTE DA DOGANA ITALIANA, possono continuare ad essere utilizzati gli MVV cartacei emessi nei casi e nei modi disciplinati dai capi I e II del DM 2 luglio 2013 (scaricabile al link: http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/DM_2_luglio_2013.pdf) - e dai decreti PEC, **mentre dal 1° GENNAIO 2021, non potranno più essere utilizzati i vecchi modelli IT (ex DOCO).**

SPECIFICHE CONDIZIONI PER CIRCOLAZIONE, INTERAMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI PRODOTTI CONFEZIONATI: possibilità di continuare ad utilizzare fatture accompagnatorie e DDT, a condizione che riportino gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1° del decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30/10/2020. In particolare, essi devono contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) numero di riferimento che individua univocamente il documento;
- 2) data di redazione, nonché data di inizio trasporto se diversa dalla data di redazione;
- 3) nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale dello speditore;
- 4) nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale del destinatario;
- 5) nome, indirizzo e partita IVA e/o codice fiscale del cedente e/o del cessionario se diversi dai soggetti di cui ai precedenti punti 4) e 5);
- 6) luogo di destinazione della merce se diverso dall'indirizzo del destinatario;
- 7) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni EU e nazionali;
- 8) quantità di prodotto trasportato;
- 9) descrizione dei colli.

Le imprese, tenute alla compilazione del registro telematico, possono utilizzare le funzioni in esso previste, fra le quali quella della “**PRODUZIONE MVV-E**” che permetterà alcune semplificazioni in materia di trasmissione del documento. A tal proposito si tramette un ulteriore link: http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Slides_ICQRF.pdf mediante il quale si possono consultare i materiali distribuiti da ICQRF in argomento, durante la consueta riunione annuale prevendemmia 2020, organizzata da Assoenologi Toscani, quest’anno tenutasi in via web.

*Si ricorda che il documento MVV-e, oltre ad assolvere gli obblighi di documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e sottoprodotti, rende disponibile il certificato di origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso della DOP o dell’IGP, nonché la **CERTIFICAZIONE ALL’ESPORTAZIONE**.*

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, con l’occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

